

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1979

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC)

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 6 giugno 1973, n. 322, è stato fissato un contributo annuo di lire 35 milioni a carico dello Stato — iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — a favore del « Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) ».

Tale Istituto ha sempre svolto i propri compiti in maniera soddisfacente, costituendosi come punto di riferimento e di raccolta della documentazione di base relativa al settore economico pubblico, e come luogo di incontro e di dibattito volto alla mediazione tra i principi dottrinari e le soluzioni concrete più efficienti: l'attività del CIRIEC si è così svolta tramite l'organizzazione di convegni, la predisposizione di studi e ricerche, la divulgazione di pubblicazioni periodiche, rivelatesi di grande utilità per lo

scambio delle informazioni sui problemi dell'economia pubblica.

Peraltro, i notevoli incrementi dei costi dei beni e dei servizi, verificatisi negli ultimi anni, hanno determinato nell'Istituto un forte squilibrio finanziario cui non è possibile far fronte neanche con i più rigidi criteri di economia nella gestione del bilancio, rischiando così di arrestare perfino studi già avviati ed impedendo l'organizzazione di nuove iniziative.

Dall'esame degli ultimi bilanci, infatti, si rileva come permanga difficile per l'Istituto operare nella situazione attuale. Nonostante l'oculatazza nelle spese e la buona rispondenza dei soci, che hanno proposto e unanimemente accettato gli aumenti delle quote associative, solo attraverso pesanti sforzi, che non si potrebbero prorogare a lungo, il CIRIEC è riuscito a mantenere inalterato il livello delle proprie iniziative e a proseguire

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella stampa dei volumi conclusivi delle ricerche e della rivista « Economia pubblica ».

Tale problema fu preso preventivamente in considerazione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica già al tempo della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, allorchè assunse l'iniziativa di indicare, fra le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, l'aumento del contributo annuo al CIRIEC fino a lire 60 milioni, poi elevato a lire 90 milioni (vedi nota di variazione al capitolo 6856 di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 380).

Tale cifra permetterà di potenziare le funzioni proprie dell'Istituto e soprattutto di

utilizzare il ricco materiale statistico e informativo che si continua sistematicamente a raccogliere e che potrebbe fornire, attraverso l'elaborazione meccanizzata, utili elementi per l'azione che gli uffici della pubblica amministrazione e gli operatori devono svolgere.

Si comprende perciò l'opportunità e l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge, volto a permettere di mantenere il CIRIEC in condizioni di operatività adeguate nello svolgimento dei propri compiti, assolti sempre con la massima serietà e tempestività e con oculata gestione dei mezzi a disposizione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), stabilito dalla legge 6 giugno 1973, n. 322, nell'ammontare di lire 35 milioni, è elevato a lire 90 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

**Art. 2.**

All'onere di lire 55 milioni annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.